

ILVA S.p.A.: gestione non autorizzata del cumulo di scoria non deferrizzata presso l'impianto di recupero ferrosi situato nel proprio stabilimento

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 28 gennaio 2016, n. 198 - Cavallari, pres.; Moro, est. - Ilva S.p.A. in Amministrazione straordinaria (avv. Clarich) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ISPRA - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, Dipartimento Protezione Civile, Aia-Ippc (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - ILVA - Gestione non autorizzata del cumulo di scoria non deferrizzata presso l'impianto di recupero ferrosi - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

(Omissis)

FATTO

1. Con l'odierno ricorso la soc. ILVA s.p.a. in a.s. impugna il provvedimento ministeriale (nota MATTM del 2 luglio 2015) che, nel fare propri alcuni rilievi formulati nella relazione redatta dall'ISPRA a seguito della propria visita ispettiva nello stabilimento siderurgico di Taranto, le ha contestato la gestione non autorizzata del cumulo di scoria non deferrizzata presso l'impianto di recupero ferrosi situato nel medesimo stabilimento.

1.1. In particolare, la ricorrente deduce quanto segue:

- è titolare della "Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA s.p.a. ubicato nei comuni di Taranto e Statte" (decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 agosto 2011), in forza della quale svolge la propria attività di produzione e trasformazione della ghisa e dell'acciaio.

- nell'ambito della programmazione per l'anno 2014 dei 7 controlli sugli impianti statali soggetti ad AIA, il 14 e il 15 ottobre 2014 è stata effettuata la terza visita ispettiva ordinaria trimestrale per il 2014 presso il predetto stabilimento siderurgico, a cura dell'ISPRA (cui l'art. 29-decies, comma 3, del d. lgs. 152/06 rimette le verifiche del rispetto dei termini dell'AIA per gli impianti di competenza statale).

- All'esito di tale visita ispettiva, l'ISPRA ha formulato (19 dicembre 2014) una serie di rilievi, per i quali, d'intesa con ARPA-Puglia, ha proposto al Ministero di diffidare ILVA a porre termine alle presunte irregolarità, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d. lgs. 152/06.

- La proposta è stata poi recepita dal Ministero che con nota del 22 gennaio 2015 ha diffidato l'ILVA a porre termine alle presunte violazioni. A tale diffida la ricorrente ha dato riscontro con nota del 6 febbraio 2015 e, in merito allo specifico profilo della gestione delle acque di bagnatura, pur rilevando l'incongruità della diffida, ha in ogni caso comunicato l'interruzione delle attività di bagnatura dei cumuli di scoria in maturazione presso l'area IRF, prima dell'ingresso degli stessi nell'impianto di deferrizzazione.

- Nei giorni 20 e 21 gennaio 2015, in esecuzione delle medesime disposizioni normative sopra menzionate, l'ISPRA ha condotto la prima visita ispettiva trimestrale per il 2015, la quale si è conclusa, in relazione al predetto tema della gestione delle scorie non deferrizzate, senza la formulazione di alcun rilievo a carico della soc. ILVA.

- In seguito, nelle giornate del 14 e 15 aprile 2015, l'ISPRA ha condotto e verbalizzato la seconda verifica ispettiva ordinaria trimestrale per il 2015, all'esito della quale il predetto verificatore ha formulato, d'intesa con ARPA Puglia, una serie di rilievi in punto di ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA e, in via principale, in relazione alle modalità di trattamento e gestione delle scorie non deferrizzate.

- Nella relazione dell'8 maggio 2015, trasmessa il successivo 19 giugno alla ricorrente, si è rilevato che in merito agli interventi nell'area IRF non sono ancora iniziate le opere riguardanti la pavimentazione e la raccolta delle acque relativamente alla zona di stoccaggio della scoria non deferrizzata ex prescrizioni 16h-70c della II parte del piano ambientale; si dà atto che in relazione alla presenza di ristagni d'acqua sono state richieste al gestore informazioni sull'attuale gestione delle acque meteoriche nelle more del completamento degli interventi previsti; e si rileva la gestione non autorizzata di rifiuti relativamente al cumulo di scoria 9 non deferrizzata, "con la presenza delle acque meteoriche gestite mediante autospurghi e smaltite da società esterne, senza garanzia di infiltrazioni in falda".

- Nella stessa relazione, circa l'attività di recupero R10 del rifiuto CER 100202, si fa riferimento alla risultanze delle analisi eseguite da ARPA e si prospetta la configurazione di un'attività di gestione illecita di rifiuti, in conseguenza del superamento di alcuni parametri;

- la relazione rileva la mancata comunicazione delle eventuali modifiche da apportare all'impianto VR.7, relativamente all'invio tramite condotta delle acque di dilavamento provenienti dall'area 66 di deposito preliminare dei rifiuti;

- con nota del 17 giugno 2015, allegata alla diffida ministeriale impugnata, l'ISPRA ha rilevato che il cumulo di scoria non deferrizzata in attesa delle operazioni di deferrizzazione presso l'impianto IRF, secondo quanto indicato dalla stessa ricorrente con nota DIR 146/2015, ha raggiunto circa i 340.000 metri cubi e "le acque meteoriche dell'IRF vengono gestite come comunicato con nota ILVA DIR 460 del 17/11/2014 mediante autospurghi e smaltite da società esterne".

Secondo l'ISPRA, "tale procedura non può essere considerata esaustiva per la gestione delle acque, in quanto non garantisce che non vi sia infiltrazione in falda, dato che il cumulo non poggia su area impermeabilizzata e non è dotata di regimazione delle acque".

- La nota ISPRA prosegue rilevando che in difetto degli interventi strutturali necessari per il rispetto delle prescrizioni AIA sui depositi di materie prime, l'attività di gestione presso IRF per deferrizzazione e presso l'area di cava per maturazione è configurabile come gestione non autorizzata di rifiuto in quanto, in assenza dei predetti interventi conformativi alla prescrizione AIA, le scorie non deferrizzate risultano prive del quarto requisito ex art. 184-bis del d. lgs. 152/06, ai fini della loro classificazione come sottoprodotto (assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente e la salute umana).

-Le risultanze del 20 maggio 2015 delle analisi eseguite da ARPA Puglia sui campioni di rifiuto CER 100202 hanno poi evidenziato il superamento delle concentrazioni dei parametri di nichel e bario nel test di cessione rispetto ai limiti previsti dal d.m. 5 febbraio 1998, escludendo la possibilità di recupero (mentre, per i valori di pH, la stessa ISPRA conclude ritenendoli non preclusivi dell'attività di recupero, stante l'art. 4, comma 2-ter, del d.l. 1/2015).

- Per l'effetto, l'ISPRA ha rilevato il mancato rispetto del par. 9.6.4.8 del PIC che prescrive che l'attività di recupero ambientale delle scorie non trattate CER 100202 sia subordinato all'ottemperanza del test di cessione nei limiti prescritti dal d.m. 5/2/98 per le concentrazioni dei parametri Nichel e Bario.

-La nota ISPRA 17/6/2015 ha infine riscontrato la violazione del par. 13 del PIC annesso all'AIA per l'intero anno 2014, in merito "all'obbligo di notifica delle eventuali modifiche da apportare all'impianto VR.7, per la successiva eventuale valutazione e integrazione delle condizioni di monitoraggio da parte dell'Autorità competente, con particolare attenzione alla capacità di trattamento dei reflui inviati all'impianto VR.7 in relazione all'invio tramite condotta delle acque di dilavamento provenienti dall'area 66 di deposito preliminare dei rifiuti".

- Su queste basi, viene contestata a ILVA l'omessa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del d. lgs. 152/06, che impone al gestore di comunicare all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto.

- Ricevuta la nota dell'ISPRA del 17 giugno 2015, con il provvedimento impugnato del 2 luglio 2015 il Ministero ha invitato ILVA a eseguire gli incombeni prescritti ai punti b) e c) della medesima nota (ultimazione, compatibilmente con la funzionalità degli impianti, della campagna di monitoraggio sulla scoria deferrizzata; trasmissione della documentazione relativa alle attuali modalità di gestione delle acque di dilavamento provenienti dall'area 66 e di un cronoprogramma degli adeguamenti sui presidi ambientali approvati con d.l. 1/2015 in punto di modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto); il tutto entro 15 giorni dalla ricezione della diffida (17 luglio 2015), e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari.

- In relazione, invece, alla gestione delle scorie in attesa della deferrizzazione, il MATTM ha condiviso l'assunto dell'ISPRA che, nel caso in specie, si tratti della seconda diffida ex art. 29-decies, comma 9, del d. lgs. 152/06 e per l'effetto ha prescritto a ILVA "la sospensione dell'attività di gestione non autorizzata del cumulo di scoria non deferrizzata presso l'impianto IRF" nonché ha diffidato l'ILVA a eseguire quanto richiesto al punto a) a pag. 4 della medesima nota IPSRA, "vale a dire di effettuare il deposito della stessa solo in aree dello stabilimento dotate dei necessari presidi ambientali di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque al fine di prevenire eventuali pericoli di percolamenti e dispersioni di inquinanti nella varie matrici ambientali".

1.2. Avverso tali atti è insorta ILVA s.p.a. in a.s. con il ricorso all'esame, censurando, con il primo gruppo dei motivi (I-III), il provvedimento nella parte relativa all'accantonamento delle scorie non ancora deferrizzate, e con il secondo gruppo (IV-V) la diffida nelle parti relative al recupero delle scorie deferrizzate e al tema della comunicazione delle modifiche dell'impianto VR.7.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

I. Sull'erronea individuazione delle disposizioni giuridiche applicabili: nullità per carenza di attribuzione e/o incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del d.l. 61/2013, 2 e ss. del d.l. 1/2015, 8- bis, 29-octies, 29-nonies, 29-decies e 177 e ss. del d. lgs. 152/06, degli artt. 3 e ss. della l. 241/90, del d.p.c.m. 14 marzo 2014, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 agosto 2011 e del d.l. 1/2015. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare travisamento in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento.

II. Sui presupposti e sulle modalità di esercizio del potere di sospensione e sulla pretesa pregressa trasmissione di una prima diffida in merito alle medesime problematiche nella gestione delle scorie non deferrizzate rilevate nella diffida del 2 luglio 2015: violazione e falsa applicazione dell'artt. 29 e ss., 29-decies e ss. del d. lgs. 152/06 e degli artt. 3 e 20ss. della l. 241/90. Violazione e falsa applicazione del principio di affidamento. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare travisamento in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione, difetto di istruttoria.

III. Sulla gestione delle scorie non deferrizzate e sulla qualificazione delle medesime come rifiuti e/o sottoprodotti: violazione e falsa applicazione degli artt. 29-decies e 177 e ss. del d. lgs. 152/06, degli artt. 3 e ss. della l. 241/90, del d.p.c.m. 14 marzo 2014, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 4 agosto 2011 e dell'art. 4 del d. l. 1/2015. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare travisamento in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione, difetto di istruttoria.

IV. Sulla presunta violazione delle prescrizioni AIA relative all'utilizzo delle scorie deferrizzate: violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e ss. del d. lgs. 152/06, del d.p.c.m. 14 marzo 2014, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 4 agosto 2011, del Regolamento CE n. 1907/06 e del d.l. 1/2015. Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, efficienza, economicità, buon andamento dell'amministrazione. Eccesso di potere per travisamento in fatto e diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità.

V. Sulla pretesa omessa comunicazione delle eventuali modifiche da apportare all'impianto VR.7: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. della l. 241/90, dell'art. 29-nonies del d. lgs. 152/06, dell'art. 4 del d.l. 1/2015 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 4 agosto 2011. Eccesso di potere per travisamento in fatto e diritto, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione.

Con atto depositato in data 25 agosto 2015 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

In data 23 luglio 2015 si è costituita in giudizio l'ARPA – Agenzia Regionale per la protezione Ambientale della Puglia, la quale ha poi depositato ulteriori memorie, contestando le deduzioni della ricorrente e insistendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n.448/2015, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Nella pubblica udienza del 10 dicembre 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso è in parte fondato e in parte inammissibile.

2.1. Deve necessariamente premettersi, quanto alle disposizioni applicabili, che:

in base all'art.1 commi 1 e 2 del D.L.207/2012:

“ 1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempite le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. È fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

L'art. 3 del citato D.L. stabilisce che “Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1”.

Il comma 5 dell'art.1 D. L.61/2013 prevede che “5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato”

A mente del successivo art.2 c. 3 ter del D. L.61/2013:

“ Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio”.

Il suddetto decreto legge prevede, peraltro, che il Commissario straordinario, sino all'approvazione del piano industriale di conformazione delle attività produttive alle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza dettate dal Ministro dell'ambiente con l'apposito piano delle misure proposte dal Comitato di esperti, garantisce la progressiva

adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria.

In attuazione del d.l. n. 61 è stato adottato il d.P.C.M. 14 marzo 2014, che ha approvato il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

Il d.P.C.M. 14 marzo 2014 – recante «Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89» – contiene tutte le prescrizioni ambientali per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale, “stabilendo, in aderenza ai sopravvenuti interventi legislativi, un regime dell'assetto dei variegati interessi in gioco, sicchè, le prescrizioni originarie sono state sostituite dall'approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza di emergenza, presentato da Ilva, e del piano di caratterizzazione integrativo” (Cfr.:C.d.S. N. 00041/2016).

3. Con un primo gruppo di motivi (I-III), ILVA censura l'epigrafato provvedimento nella parte in cui si dispone la sospensione dell'attività di gestione non autorizzata del cumulo di scoria non deferizzata presso l'impianto IRF, diffidando la stessa ILVA a effettuare il deposito delle scorie solo in aree dello stabilimento dotate dei necessari presidi ambientali di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque, al fine di prevenire eventuali pericoli di percolamenti e dispersioni di inquinamenti nelle varie matrici ambientali.

In particolare, ILVA contesta il provvedimento suindicato rilevando la illegittimità dello strumento procedimentale della diffida ex art.29 –decies del d.lgs. 152/2006, in relazione a incombenti in corso di attuazione, nei termini prescritti dal d.p.c.m 14.3.2014 al. P.16h-70c .

L'assunto è fondato.

3.1. Non vi è ragione, in proposito, per discostarsi da quanto già affermato dalla sezione con ordinanza cautelare n.448/2015.

La disciplina in materia di rottami ferrosi deve essere, in primo luogo individuata nell'Autorizzazione integrata ambientale; quest'ultima prescrive, quanto all'attività di recupero e messa in riserva dei rottami ferrosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica dello stabilimento siderurgico in questione (par.9.6.4.5.), che “le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti a tenuta stagna”.

Tali disposizioni, sono state integrate, quanto alle concrete modalità applicative e ai relativi temi di realizzazione, dal citato Piano Ambientale approvato con il d.p.c.m. 14 marzo 2014, il quale alla prescrizione 16h -70c, in applicazione dei citati D.D. L.L 207/2012 e 61/2013, con riferimento ai rottami ferrosi, ha stabilito che “per quanto concerne l'Area gestione Rottami Ferrosi e svuotamento paiole entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano sarà installato un sistema a cappe mobili, come misura transitoria. I lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di trattamento scorie di acciaieria –BSSF saranno conclusi entro il 3 agosto 2016 ...Per quanto concerne l'area Impianto Rottame ferroso (IRF) nelle more della realizzazione del citato sistema BSSF, il gestore dovrà attuare gli interventi proposti nella nota dir. 424/2013 del 20.11.2013 nel rispetto dei cronoprogrammi allegati”.

In particolare, la parte III del medesimo D.P.C.M. prescrive con riferimento alle “Aree da impermeabilizzare (area GRF – Gestione rifiuti ferrosi, area SEA – servizio discariche – area IRF – area impianto recupero ferrosi) - Deve essere effettuata l'impermeabilizzazione delle superfici e la raccolta delle acque meteoriche e di bagnatura –raffreddamento e trattamento in idoneo impianto di depurazione. Gli interventi seguiranno un avanzamento in base alla percentuale della superficie complessiva:50% entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, il 100%entro 27 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano”.

Quanto ai rapporti tra piano ambientale e autorizzazione ambientale, deve osservarsi che:

- il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria “prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a.”.

- Il Tar Lazio, con condivisibile orientamento (sent. 1018/2015), ha ritenuto, quanto alla prospettata questione di costituzionalità del Piano ambientale, perché il suo contenuto eccederebbe quanto previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 61 del 2013, secondo cui l'approvazione del Piano ambientale “equivale a modifica dell'a.i.a. limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni”, la palese infondatezza della questione, in quanto: “l'esatta natura del c.d. Piano ambientale non si può evincere dall'estrapolazione di un solo periodo di un complesso e articolato contesto normativo... L'ultimo periodo del primo alinea del comma 5 chiarisce che il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria “prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a.”. Il richiamo, poi, alle “prescrizioni di legge” (oltre che a quelle dell'a.i.a.) porta ad escludere che l'ambito del Piano sia circoscritto a quello assegnato all'a.i.a.”.

- La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2013, n. 85, chiamata a decidere sulla costituzionalità dell'art. 1, d.l. 3 dicembre 2012, n. 207 (c.d. secondo decreto Ilva) per asserita violazione degli artt. 2, 3, 9, 24, 32, 41, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 Cost., ha chiarito che:

- L'autorità competente rilascia l'AIA solo sulla base dell'adozione, da parte del gestore dell'impianto, delle migliori tecnologie disponibili (MTD), di cui l'amministrazione deve seguire l'evoluzione. L'AIA è dunque un provvedimento per sua natura “dinamico”, in quanto contiene un programma di riduzione delle emissioni, che deve essere periodicamente riesaminato (di norma ogni cinque anni), al fine di recepire gli aggiornamenti delle tecnologie cui sia

pervenuta la ricerca scientifica e tecnologica nel settore. Questo principio è fissato dall'art. 13 della direttiva 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) e attuato in Italia dall'art. 29-octies del codice dell'ambiente, il quale inoltre prevede (al comma 4) che si faccia luogo al riesame dell'AIA quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione; b) le MTD hanno subito modifiche sostanziali, in grado di conseguire una riduzione delle emissioni, senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza dell'impianto richiede l'impiego di altre tecniche; d) sono intervenute nuove disposizioni normative comunitarie o nazionali.

Il comma 5 dello stesso art. 29-octies prevede, tra l'altro, che, nel caso di rinnovo o riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente possa consentire deroghe temporanee ai requisiti del provvedimento originario, purché le nuove disposizioni assicurino il rispetto degli stessi requisiti entro un semestre, ed il progetto determini una riduzione dell'inquinamento. Ove si proceda al riesame dell'AIA, per uno dei motivi ricordati nel paragrafo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato, non superiore a 36 mesi, quando si tratti di stabilimenti di «interesse strategico nazionale», individuati come tali da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La qualificazione di cui sopra implica: a) che nello stabilimento sia occupato, da almeno un anno, un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni; b) che vi sia assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione; c) che segua un provvedimento autorizzatorio del Ministro dell'ambiente, che pone la condizione dell'adempimento delle prescrizioni dell'AIA riesaminata, con il rispetto delle procedure e dei termini ivi indicati; d) che l'intervento sia esplicitamente finalizzato ad «assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili».

Acclarata la legittimità del citato d.p.c.m. 14.3. 2014, in quanto lo stesso si muove nell'ambito di una situazione di emergenza ambientale, dato il pregiudizio recato all'ambiente e alla salute degli abitanti del territorio circostante, e di emergenza occupazionale, considerato che l'eventuale chiusura dell'Ilva potrebbe determinare la perdita del posto di lavoro per molte migliaia di persone (tanto più numerose comprendendo il cosiddetto indotto), e la compatibilità dello stesso rispetto all'AIA nel senso innanzi esplicitato, va rilevata l'illegittimità degli atti impugnati quanto alla disposta sospensione dell'attività, cui segue la coeva prescrizione di effettuare il deposito solo in aree dello stabilimento dotate dei necessari presidi ambientali di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque al fine di prevenire eventuali pericoli di percolamenti e dispersioni ambientali.

Tali atti, difatti, se riguardano prescrizioni inserite nel piano ambientale approvato con il d.p.c.m. 14 marzo 2014 (prescrizione 16h -70c), tuttavia non tengono conto della scansione temporale degli adempimenti ivi indicati; tale scansione temporale, a parer del Collegio, in linea con i principi espressi dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, risulta giustificata:

dalla limitatezza temporale,

dalla qualificazione strategica dell'impianto produttivo in questione,

dal rilevante numero di lavoratori occupati.

3.2. La ricorrente sostiene, altresì, che, se il termine per l'esecuzione dei lavori citati è fissato al 3 agosto 2016, è comunque erroneo l'assunto di ISPRA, fatto proprio dal MATTM, secondo il quale vi "sarebbe assenza della realizzazione anche per fasi e aree successive degli interventi".

Tale assunto, peraltro contestato dall'impresa (la quale rileva che con nota DIR 3872015 si è indicato uno specifico crono programma di realizzazione degli interventi previsti per l'area 1B indicata nel progetto allegato al piano ambientale, e che tale programma è stato realizzato) sconta il denunciato vizio motivazionale e istruttorio in quanto:

- non risulta verificato quanto sia stato realizzato, in termini di percentuali di lavori, al fine di ottemperare alle prescrizioni citate;

- non viene affatto valutata la possibilità, o meno, di raggiungere, nei tempi prescritti, le indicate percentuali di lavori.

Inoltre, quanto alla relativa disposizione del d. P.C.M. 14.3.2014, quest'ultimo precisa, in proposito che "per quanto concerne l'area impianto rottame ferroso (IRF) nelle more della realizzazione del citato sistema BSSF, il gestore dovrà attuare gli interventi proposti nella nota Dir 424/2013 del 20.11.2013 nel rispetto dei crono programmi allegati".

La nota 424/2013 proposta da ILVA, con la quale quest'ultima ha trasmesso, fra gli altri, "relazione tecnica relativa al progetto di adeguamento dell'area IRF in merito alle opere di impermeabilizzazione, ai dispositivi di bagnatura e abbattimento polveri e di raccolta e trattamento delle acque" contenenti il cronoprogramma delle attività in area IRF, ha pure precisato che "poiché è prevista la valutazione di soluzioni tecniche innovative per la gestione della scoria, è possibile che il progetto relativo alle opere di impermeabilizzazione, ai dispositivi di bagnatura e abbattimento delle polveri, sopra descritto, possa subire delle modifiche, che verranno tempestivamente trasmesse appena definite".

Si vuol cioè evidenziare che, quand'anche si debba attribuire alla nota DIR 424 citata natura integrativa del D.P.C.M. 14.3.2014, la stessa purtuttavia ha anticipato una sorta di elasticità del cronoprogramma, tanto che lo stesso risulta poi aggiornato con note dir.460 del 17 novembre 2014, dir.38 del 6 febbraio 2015 e dir.147 11 maggio 2015 (come, peraltro, viene riconosciuto, se pur sotto forma di contestazione, nella relazione ISPRA del 4 settembre 2015).

3.3. La cogenza del piano ambientale quanto al termine di conclusione dei lavori di realizzazione del trattamento delle scorie di Acciaieria – BSSF entro il 3 agosto 2016, rende del tutto irrilevanti le questioni inerenti la qualificazione, in termini di rifiuti o di sottoprodotti, delle scorie non deferizzate atteso che la valutazione delle stesse deve ritenersi

presupposta nel d.p.c.m. 14.3.2014 il quale, nello stabilire la tempistica suindicata, ha dettato le attività di tutela ambientale e sanitaria stabilendo i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a.

4. Le censure espresse nei motivi IV e V sono invece inammissibili.

4.1. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente contesta le analisi eseguite da ARPA Puglia sui campioni delle scorie deferrizzate estratti nel sopralluogo del 14 gennaio 2015, le quali avrebbero evidenziato il superamento dei livelli di concentrazione di bario e nichel, ciò che secondo il provvedimento impugnato dovrebbe precludere l'attività di recupero ambientale R10 per le scorie non trattate CER 100202, sicchè MATTM ha dunque disposto –su conforme proposta dell'ISPRA- che entro tempi compatibili con la funzionalità degli impianti la ricorrente ulti la campagna di monitoraggio sulla scoria deferrizzata impartita con la precedente diffida DVA 38380 del 20/11/2014 della durata di tre mesi, trasmettendone a ISPRA e ARPA Puglia le risultanze, in uno con una relazione descrittiva del destino finale dei lotti di scoria deferrizzata non conformi al recupero ambientale.

Invero, la stessa ricorrente riconosce che l'unico effetto che tale istruttoria ha prodotto è stato quello di intimare l'ultimazione della campagna di monitoraggio sulla scoria deferrizzata impartita con la precedente diffida DVA 38380 del 20/11/2014 della durata di tre mesi; ciò comporta proprio la partecipazione della ricorrente al relativo procedimento, partecipazione cui la stessa ha aderito nel medesimo motivo di ricorso.

L'assenza di alcuna valenza provvedimento di tali risultanze comporta l'inammissibilità della censura per carenza di interesse.

4.2. Con il quinto motivo di ricorso, ILVA censura infine la nota ISPRA del 17 giugno u.s. e la diffida ministeriale che l'ha fatta propria con la quale viene contestata l'omessa comunicazione delle eventuali modifiche da apportare all'impianto VR.7.

Anche tale atto, a parer del Collegio, è privo di portata lesiva, tanto più che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente (pag. 5 del ricorso), l'Amministrazione intimata, in questo caso ha mosso una prima diffida ex art. 29-decies c.9 lett.a), priva di alcuna sanzione, sicchè la censura è inammissibile per carenza di interesse.

5. In conclusione, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

Sussistono giustificati motivi (in ragione della complessità della vicenda e del parziale accoglimento del ricorso) per disporre la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)